



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 34
Informativa

OGGETTO: Circolazione Stradale – Polizia Giudiziaria.

Procedura sanzionatoria.

Legge 23 marzo 2016, n. 41 recante “*Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*”⁽¹⁾.

Con la legge in oggetto, in vigore dal **25 marzo 2016**, sono state introdotte nell’ordinamento nuove disposizioni normative finalizzate a perseguire, in modo più incisivo, la responsabilità penale di quei comportamenti, conseguenti alla circolazione dei veicoli e da cui scaturiscono eventi lesivi e/o mortali per la vita umana.

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:

- **nel Codice Penale sono stati introdotti i nuovi delitti di cui all’articolo 589 bis rubricato “Omicidio stradale”, nonché 590 bis recante “Lesioni personali stradali”, entrambi sussistenti laddove l’elemento soggettivo (colpa) sia derivabile dall’accertamento di violazioni di norme sulla disciplina della circolazione stradale**, enucleando dette fattispecie dal contesto originario ante riforma, cioè artt. 589 (“*Omicidio colposo*”), e 590 (“*Lesioni personali colpose*”).
- Di minor impatto operativo diretto, ma meritevoli di evidenza, la novella all’articolo 157, con l’elevazione del termine di prescrizione del suddetto 589, secondo e terzo comma, citata fonte - cui consegue analogo termine per l’omologo reato di nuova introduzione sopra indicato -, nonché l’aumento della pena minima prevista per il reato p.p. dall’art. 582 (“*Lesione personale*”);
- **nel Codice di Procedura Penale sono state introdotte le disposizioni procedurali conseguenti all’introduzione delle nuove fattispecie di reato, con riferimento ai presupposti legittimanti l’arresto obbligatorio e/o facoltativo in conseguenza dell’accertamento delle medesime, nonché alle modalità di prelevamento, anche coattivo, di campioni biologici su viventi**, in ordine alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e/o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tra le altre modificazioni, è altresì prevista la possibilità di prorogare il termine delle indagini preliminari anche per le fattispecie di reati come indicata al punto che precede.
- **nel Codice della Strada sono state modificate le procedure relative all’applicazione delle sanzioni accessorie all’accertamento dei reati**, nonché alle disposizioni procedurali per il ritiro della patente a seguito di ipotesi di reato;
- nel D.L.vo n. 274/00 sono state apportate modificazioni finalizzate a sottrarre alla competenza del Giudice di Pace le nuove fattispecie di reato di cui sopra.

(1) - G.U. n. 70 del 24 marzo 2016.

La riforma legislativa interviene, in particolare, sull'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative accessorie, sulla procedibilità conseguente all'accertamento dei reati, sugli aspetti relativi alla previsione dell'arresto in flagranza di reato, nonché sulla previsione di accertamento coattivo dello stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a seguito del rifiuto di sottoporvisi.

In sede di primissima applicazione delle novellate disposizioni legislative, si trasmette l'allegato prospetto riepilogativo delle principali fattispecie, **richiamate le vigenti Circolari** in tema di:

- accertamento stato di ebbrezza/alterazione (artt. 186/187 C.d.S.) e relative garanzie difensive, vds. Circolari del Corpo nn. 7/12, 64/13 e 96/15;
- adempimenti in caso di arresto obbligatorio/flagranza vds. Circolare del Corpo n. 5/13.

MISURE LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Atteso che ai sensi dell'art. 380, comma 2 m) *quater*, l'arresto è ora **obbligatorio in flagranza per le ipotesi previste dall'articolo 589 bis, secondo e terzo comma, nonché facoltativo, ai sensi dell'art. 381, comma 2 m) *quinquies*, in flagranza nelle ipotesi p.p. dall'articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma** e che, in ogni caso, le due fattispecie di cui trattasi **fanno discendere la configurabilità del reato dalla violazione delle norme di circolazione stradale, si raccomanda ogni più puntuale e attenta valutazione in ordine alla contestazione di detti illeciti ai conducenti**, dal che possano conseguire – in esito a dette contestazioni di illeciti- le predette misure limitative della libertà personale.

In attesa che la A.G. competente emani eventuali e specifiche direttive sul punto, il personale operante avrà cura di operare un quanto mai approfondito esame, **nei casi dubbi comunque consultandosi sempre con il Magistrato di turno, tramite C.O., al fine di ogni più opportuna valutazione al riguardo.**

RILIEVO SINISTRI STRADALI

Stante la sopravvenuta procedibilità d'ufficio delle lesioni gravi (superiori a 40 giorni) e gravissime (mutilazione/perdita di arti, malattie insanabili, ecc. vds art. 583, comma 2, cp), in deroga a quanto previsto dalla circolare del Corpo n. 48/13 **si dispone che nei casi suddetti si proceda con il rilievo giudiziario del sinistro, con contestuale redazione dei necessari atti di PG.**

| OMICIDIO STRADALE Articolo 589 bis Codice Penale | |
|--|---|
| comma 1 <i>Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, diverse da quelle indicate nei casi seguenti.</i> | Reclusione: da 2 a 7 anni |
| | Procedibilità: d'ufficio |
| | Arresto in flagranza: SI facoltativo |
| | Fermo di indiziato di delitto: SI |
| | Sanzione accessoria su patente: Revoca |
| | Autorità Giudiziaria competente: Tribunale |
| comma 5 <i>Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione di una delle seguenti norme sulla disciplina della circolazione stradale:</i> | Reclusione: da 5 a 10 anni |
| | Procedibilità: d'ufficio |
| | Arresto in flagranza: SI facoltativo |

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana; 2. velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana; 3. attraversamento con semaforo rosso; 4. circolazione contromano 5. inversione del senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi; 6. sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale; 7. sorpasso in presenza di linea continua | Fermo di indiziato di delitto: SI |
| | Sanzione accessoria su patente: Revoca |
| | Autorità Giudiziaria competente: Tribunale |
| | |
| | |
| | |
| | |
| <p>comma 4 <i>Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 0,8 g/l , ma non oltre 1,5 g/l, cagioni per colpa la morte di una persona.</i> N.B.: trattasi delle fattispecie relative a conducenti diversi da quelli c.d. “professionali” di cui all'articolo 186 bis, comma 1 lett. b) c) e d) C.d.S.</p> | Reclusione: da 5 a 10 anni Procedibilità: d'ufficio Arresto in flagranza: SI facoltativo Fermo di indiziato di delitto: SI Sanzione accessoria su patente: Revoca Autorità Giudiziaria competente: Tribunale |
| <p>comma 3 <i>Conducente “professionale” di cui all'articolo 186 bis, comma 1 lett. b) c) e d) C.d.S. che, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 0,8 g/l , ma non oltre 1,5 g/l, cagioni per colpa la morte di una persona.</i></p> | Reclusione: da 8 a 12 anni Procedibilità: d'ufficio Arresto in flagranza: SI obbligatorio Fermo di indiziato di delitto: SI Sanzione accessoria su patente: Revoca Autorità Giudiziaria competente: Tribunale |
| <p>comma 2 <i>Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 1,5 g/l, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa la morte di una persona.</i></p> | Reclusione: da 8 a 12 anni Procedibilità: d'ufficio Arresto in flagranza: SI obbligatorio Fermo di indiziato di delitto: SI Sanzione accessoria su patente: Revoca Autorità Giudiziaria competente: Tribunale |
| <p>comma 8 <i>Omicidio stradale con morte di più persone, ovvero con morte di una o più persone e lesioni di una o più persone</i></p> | Reclusione: pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18 Procedibilità: d'ufficio Arresto in flagranza: SI obbligatorio o facoltativo a seconda delle violazioni riscontrate Fermo di indiziato di delitto: SI Sanzione accessoria su patente: Revoca Autorità Giudiziaria competente: Tribunale |
| AGGRAVANTI SPECIFICHE | |
| <i>Persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata</i> | Aumento pena di 1/3 |

| | |
|---|---|
| <i>Veicolo non assicurato condotto dal suo proprietario</i> | Aumento pena di 1/3 |
| <i>Conducente che si dà alla fuga</i> | Aumento pena da 1/3 a 2/3 con minimo 5 anni |
| ATTENUANTI SPECIFICHE | |
| <i>Concorso di colpa</i> | Riduzione di pena fino a 1/2 |

LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME

Articolo 590 bis Codice Penale

| | |
|---|--|
| <p>comma 4 <i>Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 0,8 g/l, ma non oltre 1,5 g/l, cagioni per colpa lesioni personali gravi ad una persona.</i> N.B.: trattasi delle fattispecie relative a conducenti diversi da quelli c.d. "professionali" di cui all'articolo 186 bis, comma 1 lett. b) c) e d) C.d.S"</p> | Reclusione: da 1 anno e 6 mesi a 3 anni |
| | Procedibilità: <u>d'ufficio</u> |
| | Arresto in flagranza: NO salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, comma 8, C.d.S.) |
| | Fermo di indiziato di delitto: NO |
| | Sanzione accessoria su patente: Revoca |
| Autorità Giudiziaria competente: Tribunale | |
| <p>comma 3 <i>Conducente "professionale" di cui all'articolo 186 bis, comma 1 lett. b) c) e d) C.d.S il quale, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 0,8 g/l, ma non oltre 1,5 g/l, cagioni per colpa lesioni personali gravi ad una persona.</i></p> | Reclusione: da 3 a 5 anni |
| | Procedibilità: <u>d'ufficio</u> |
| | Arresto in flagranza: NO salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, comma 8, C.d.S.) |
| | Fermo di indiziato di delitto: NO |
| | Sanzione accessoria su patente: Revoca |
| Autorità Giudiziaria competente: Tribunale | |
| <p>comma 2 <i>Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 1,5 g/l, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa lesioni personali gravi ad una persona.</i></p> | Reclusione: da 3 a 5 anni |
| | Procedibilità: <u>d'ufficio</u> |
| | Arresto in flagranza: NO salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, comma 8, C.d.S.) |
| | Fermo di indiziato di delitto: NO |
| | Sanzione accessoria su patente: Revoca |
| Autorità Giudiziaria competente: Tribunale | |
| <p>comma 1 <i>Chiunque cagioni lesioni gravissime ad una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, diverse da quelle indicate nei casi seguenti.</i></p> | Reclusione: da 1 a 3 anno |
| | Procedibilità: <u>d'ufficio</u> |
| | Arresto in flagranza: NO |
| | Fermo di indiziato di delitto: NO |
| | Sanzione accessoria su patente: Revoca |
| Autorità Giudiziaria competente: Tribunale | |
| <p>comma 5 <i>Chiunque cagioni lesioni gravissime ad una persona con violazione di una delle seguenti norme sulla disciplina della circolazione stradale:</i> 1. <i>velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) in strada urbana;</i></p> | Reclusione: da 2 a 4 anni |
| | Procedibilità: d'ufficio |
| | Arresto in flagranza: NO salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, comma 8, C.d.S.) |
| | Fermo di indiziato di delitto: NO |

| | |
|---|--|
| <p>2. velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita in strada extraurbana;</p> <p>3. attraversamento con semaforo rosso;</p> <p>4. circolazione contromano</p> <p>5. inversione del senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi;</p> <p>6. sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale;</p> <p>7. sorpasso in presenza di linea continua</p> | <p>Sanzione accessoria su patente: Revoca</p> <p>Autorità Giudiziaria competente: Tribunale</p> |
| <p>comma 4 Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 0,8 g/l, ma non oltre 1,5 g/l, cagioni per colpa lesioni personali gravissime ad una persona. N.B.: trattasi delle fattispecie relative a conducenti diversi da quelli c.d. "professionali" di cui all'articolo 186 bis, comma 1 lett. b) c) e d) C.d.S"</p> | <p>Reclusione: da 2 a 4 anni</p> <p>Procedibilità: d'ufficio</p> <p>Arresto in flagranza: NO salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, comma 8, C.d.S.)</p> <p>Fermo di indiziato di delitto: NO</p> <p>Sanzione accessoria su patente: Revoca</p> <p>Autorità Giudiziaria competente: Tribunale</p> |
| <p>comma 3 Conducente "professionale" di cui all'articolo 186 bis, comma 1 lett. b) c) e d) C.d.S che, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 0,8 g/l, ma non oltre 1,5 g/l, cagiona per colpa lesioni personali gravissime ad una persona.</p> | <p>Reclusione: da 4 a 7 anni</p> <p>Procedibilità: d'ufficio</p> <p>Arresto in flagranza: NO salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, comma 8, C.d.S.)</p> <p>Fermo di indiziato di delitto: SI</p> <p>Sanzione accessoria su patente: Revoca</p> <p>Autorità Giudiziaria competente: Tribunale</p> |
| <p>comma 2 Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con valore oltre 1,5 g/l, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope cagioni per colpa lesioni personali gravissime ad una persona.</p> | <p>Reclusione: da 4 a 7 anni</p> <p>Procedibilità: d'ufficio</p> <p>Arresto in flagranza: NO salvo il caso di fuga ed omissione di soccorso (art. 189, comma 8, C.d.S.)</p> <p>Fermo di indiziato di delitto: SI</p> <p>Sanzione accessoria su patente: Revoca</p> <p>Autorità Giudiziaria competente: Tribunale</p> |
| <p>comma 8 lesioni gravi o gravissime a più persone</p> | <p>Reclusione: pena prevista per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7</p> <p>Procedibilità: d'ufficio</p> <p>Arresto in flagranza: a seconda delle violazioni riscontrate</p> <p>Fermo di indiziato di delitto: a seconda delle violazioni riscontrate</p> <p>Sanzione accessoria su patente: Revoca</p> <p>Autorità Giudiziaria competente: Tribunale</p> |
| <p>AGGRAVANTI SPECIFICHE</p> | |
| <p>Persona non munita di patente o con patente sospesa o</p> | <p>Aumento pena di 1/3</p> |

| | |
|---|---|
| <i>revocata</i> | |
| <i>Veicolo non assicurato condotto dal suo proprietario</i> | Aumento pena di 1/3 |
| <i>Conducente che si dà alla fuga</i> | Aumento pena da 1/3 a 2/3 con minimo 3 anni |
| ATTENUANTI SPECIFICHE | |
| <i>Concorso di colpa</i> | Riduzione di pena fino a 1/2 |

Si allega alla presente circolare il testo della Legge qui in commento, per ogni approfondimento in materia, nelle more di ulteriore e più puntuale disamina.

ML/RB

Addi, 25/03/2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale dal Dr. Sgarbi)

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (16G00048)

(GU n. 70 del 24-3-2016)

Vigente al: 25-3-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). - Nel caso di cui all'articolo 589 - bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

2. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato d'ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). - Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;
- b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;
- c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
- d) all'articolo 589, il terzo comma e' abrogato;
- e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
- f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
- b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;
- b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

- c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
- d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
- e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
- f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale»;
- g) all'articolo 552:
- 1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice»;
- 2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 189, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;
- b) all'articolo 222:
- 1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
«Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
- 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
- 3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui

all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;

d) all'articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

e) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando